

MODIFICHE ALL'ACCORDO CONTRATTUALE SOTTOSCRITTO IN DATA 01/10/2012 TRA L'A.S.L. DI LECCE E LA RSA EUROITALIA DI CASARANO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

TRA

L'A.S.L. di LECCE con sede a Lecce in Via Miglietta, 5, con codice fiscale 04008300750, legalmente rappresentata pro tempore dal Direttore Generale Dott. Valdo Mellone nato a _____ il _____, di seguito indicata come "Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce", che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito indicata come "Committente";

E

La RSA "EUROITALIA", con sede legale in Casarano (LE), alla via Prov.le per Collepasso, s.n., codice fiscale 02398900759, legalmente rappresentata dal sig. Trisolino Giuseppe, nella qualità di amministratore unico, nato a _____ () il _____, istituzionalmente accreditata per la erogazione di prestazioni di RSA, di seguito indicata come "Erogatore"

PREMESSO CHE

con deliberazione D.G. n.1640 del 11/10/2012 si è preso atto dell'accordo contrattuale già sottoscritto il 01/10/2012 tra la ASL di Lecce e la R.S.A "Euroitalia", con decorrenza dalla data della sottoscrizione e della durata limitata di mesi 6 (sei), stabilendo altresì che la ASL si sarebbe avvalsa delle prestazioni residenziali della R.S.A. Euroitalia nei limiti di un tetto di remunerazione semestrale complessivo ed invalicabile pari ad € 403.593,01 corrispondente al 70% della capacità erogativa massima rinveniente dai 42 posti letto accreditati in regime residenziale;

che la succitata deliberazione veniva adottata in deroga a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1669 del 07/08/2012, pubblicata sul B.U.R.P. del 12/09/2012 n. 133, con la quale la Regione Puglia ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Sanitarie Assistenziali e ha stabilito in anni 3 (tre) la durata del predetto accordo contrattuale;

che la vigenza limitata fissata in sede di rinnovo della convenzione con la R.S.A. Euroitalia era finalizzata alla verifica della possibilità di attivare una RSA a gestione diretta presso una struttura di proprietà della ASL ubicata nel Comune di Supersano e insistente nel medesimo Distretto Sodosanitario di Casarano;

che, da un approfondimento della situazione logistica ed organizzativa è emersa l'impossibilità, allo stato attuale, di procedere alla gestione diretta della predetta Struttura stante la carenza di personale conseguente al blocco del turn-over previsto dalla vigente normativa regionale;

che, conseguentemente, l'attivazione di una RSA presso la struttura di Supersano comporterebbe la necessità di avviare una specifica procedura di gara per l'affidamento della gestione a soggetti terzi;

rilevato che da sopralluoghi effettuati dalla Direzione di questa Azienda è emerso che la Struttura di Supersano, pur ristrutturata nel 2001 con finanziamenti ex art. 20 l.f. 67/1988 per uso di RSA, e successivamente parzialmente utilizzata per servizi riabilitativi ambulatoriali e semiresidenziali del Distretto Sodosanitario di Casarano, appare poco idonea a favorire l'integrazione con il tessuto sociale urbano trovandosi in posizione di totale isolamento, solo parzialmente compensabile dalla _____ compresenza di servizi riabilitativi, peraltro a bassa utenza;

che, al contrario, la RSA Euroitalia, ancorché dislocata in località periferica si colloca in un contesto di servizi alla persona, sia di carattere sanitario che di carattere ricreativo, tale da riprodurre schemi di socialità sicuramente più significativi oltre a consentire ai pazienti soggiornanti nella RSA di usufruire, senza costi aggiuntivi, di importanti contributi specialistici già presenti in altri servizi sanitari, anch'essi convenzionati con la ASL, con sicuro vantaggio per gli utenti;

visto l'art. 19, comma 3, R.R. 8/2002: "Costituisce requisito di priorità, per la stipula degli accordi con le R.S.A. private, l'ubicazione della struttura nell'ambito delle strutture polivalenti comprendenti servizi sanitari di tipo ospedaliero, servizi ambulatoriali, servizi semiresidenziali per persone autosufficienti e servizi diurni di socializzazione e supporto alle persone anziane o disabili";

considerato altresì che, con riferimento all'utilizzo della struttura di Supersano, in data 19/11/2012, alla presenza, per l'Ambito Sociale Territoriale, del Presidente del Coordinamento Istituzionale dott. Gianni Stefano (Sindaco di Casarano) e del Responsabile Ufficio di Piano Dott.ssa Antonella Ferrero e, per la ASL Lecce, del Dott. Francesco Fari (Direttore Dipartimento di Riabilitazione), del Dott. Aldo Schiavano (DSS di Casarano) e della dott.ssa Patrizia Primiceri (Dirigente Sociologo) nonché, per il sindacato, del sig. Mario Riso (UIL), si è svolto un incontro presso l'Ambito Sociale Territoriale di Casarano ad oggetto: "Percorsi socio-riabilitativi-assistenziali per persone diversamente abili" durante il quale, al fine di garantire un percorso riabilitativo unico tale da assicurare percorsi integrati sociosanitari agli utenti disabili tra l'Ambito e la ASL, è emersa l'opportunità di un potenziamento della Struttura di Supersano già utilizzata per attività riabilitative attraverso l'attivazione di un centro diurno socio-educativo e riabilitativo;

che in data 20/11/2012 il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Casarano ha espresso all'unanimità dei componenti la piena disponibilità a procedere nell'iter decisionale di cui sopra sulla base di una dettagliata proposta progettuale predisposta dal Dipartimento di Riabilitazione;

sulla base delle motivazioni sopra esposte

fatta salva ogni decisione sull'utilizzo della struttura di Supersano e ritenuta quindi superata l'ipotesi che limitò temporalmente il rinnovo della convenzione con la RSA Euroitalia, **si conviene di apportare le seguenti modifiche all'accordo contrattuale già stipulato in data 01/10/2012:**

1) l'art. 2 (Oggetto, norme regolatrici e disciplina applicabile) è sostituito, limitatamente al primo comma, con il seguente:

Nell'ambito delle attività socio-assistenziali e socio-sanitarie integrate a favore di anziani, disabili e di soggetti affetti da morbo di alzheimer residenti nel territorio dell'ASL di Lecce, la ASL si avvale delle prestazioni della RSA Euroitalia, nei limiti di un tetto di remunerazione annuo complessivo ed invalicabile pari ad € 809.404,00 corrispondente al 70% della capacità erogativa massima rinveniente dai 42 p.l. accreditati in regime residenziale.

2) L'art. 5 (Durata, proroga ed opzioni) è sostituito con il seguente:

Il presente contratto entra in vigore il 01 ottobre 2012, ha la durata triennale e viene trasmesso dalla ASL alla Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute – Servizio Programmazione assistenza ospedaliera e specialistica.

L'Accordo contrattuale può essere rinnovato allo scadere del triennio ai fini della continuità assistenziale, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui ai R.R. n.8/2002, n. 3/2005, ai sensi della L.R. n. 8/2004. A tal fine le parti manifestano tale volontà per iscritto dandone comunicazione mediante lettera racc. A/R almeno 3 mesi prima della naturale scadenza contrattuale. A tal riguardo, effettuata la dovuta verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione, la ASL Lecce formalizza il nuovo contratto, trasmettendone copia alla Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute – Servizio Programmazione assistenza ospedaliera e specialistica.

In caso di mancato rinnovo, gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finché la ASL, d'intesa con i Comuni di residenza dell'assistito, non avrà provveduto a trovare altra idonea soluzione.

3) L'art. 14 (Fatturazione e pagamenti) è sostituito, limitatamente al comma 3, con il seguente:

La fatturazione mensile, il cui importo non potrà superare i limiti di un dodicesimo del tetto di remunerazione annuo complessivo ed invalicabile di cui all'art. 2 del presente accordo contrattuale, dovrà essere effettuata sulla base delle giornate di degenza effettivamente erogate, e comunque non contestate, fatta salva, in caso

di non raggiungimento del tetto mensile, la possibilità per l'erogatore di procedere a compensazione nei mesi successivi.

Per tutto quanto non espressamente modificato con il presente atto, si intendono confermate le clausole già sottoscritte tra i contraenti nell'accordo contrattuale del 01/10/2012.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale pro-tempore della Azienda ASL Lecce Dott. Valdo Mellone	Il Legale Rappresentante della RSA Euroitalia Sig. Giuseppe Trisolino
	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 2 (*Oggetto, norme regolatrici e disciplina applicabile*), 5 (*Durata, proroga ed azioni*), 14 (*Fatturazione e pagamenti*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore
